



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

## REGOLAMENTO

### DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

#### **Premessa.**

1. Il presente Regolamento, ispirato ai principi normativi riferiti all'attività della Pubblica Amministrazione, disciplina l'attività dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, nell'osservanza del contenuto dell'ordinamento della professione forense (L. 247 del 2012 e ss.mm.) e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

## TITOLO I

### IL CONSIGLIO ED I SUOI ORGANI

#### **Art. 1 - Disposizioni generali.**

1. Presso il Tribunale di Civitavecchia è presente l'Ordine degli Avvocati al quale sono iscritti tutti gli avvocati che hanno il domicilio professionale nel territorio del Circondario.

#### **Art. 2 - Il Consiglio.**

1. Il Consiglio dell'Ordine esercita i poteri e le funzioni previste dalla legge per valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense, per garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, per tutelare la libertà dei difensori e l'affidamento della collettività e della clientela nella classe forense.

2. Il Consiglio dell'Ordine esercita i poteri e le funzioni previste dalla legge per valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense, per garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, per



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

tutelare la libertà dei difensori e l'affidamento della collettività e della clientela nella classe forense.

3. L'Ordine ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina la propria organizzazione con appositi regolamenti.

4. Il Consiglio dell'Ordine ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, gli altri ordini professionali e le associazioni e gli enti rappresentativi delle categorie economiche e sociali.

5. Il Consiglio dell'Ordine ha sede presso il Tribunale di Civitavecchia.

6. L'attività del Consiglio è retta dai principi di buon andamento, di efficienza e di trasparenza, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari. I componenti del Consiglio devono adempiere al loro incarico con diligenza, imparzialità, indipendenza e nel solo interesse dell'Ordine.

**Art. 3 - Pubblicità degli atti.**

1. Il Consiglio, nei limiti imposti dalle disposizioni di legge in materia, assicura adeguata pubblicità alle proprie attività.

I verbali delle sedute consiliari sono pubblicati su apposita sezione del sito internet dell'Ordine proteggendo i dati personali dei soggetti terzi interessati e nel rispetto delle successive norme del presente regolamento che disciplinano detta pubblicità.

**Art. 4 - Organi del Consiglio.**

1. Sono Organi del Consiglio, a norma dell'art. 28 co. 9 della legge professionale forense: il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

Essi sono eletti dal Consiglio, nella prima adunanza, secondo le modalità di cui all'art. 28 co.9, L. 247/2012.

**Art. 5 - Insediamento - prima convocazione - convocazioni successive.**

1. Il Consiglio si insedia ed entra nel pieno esercizio delle proprie funzioni con la proclamazione degli eletti ai sensi di legge e in base al regolamento elettorale.

La prima convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo di posta elettronica all'indirizzo dei singoli eletti entro 10 gg dalla loro proclamazione, a cura del consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione: l'ordine del giorno relativo alla convocazione deve prevedere unicamente la nomina del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Il Consigliere più anziano sottopone ai consiglieri neoeletti il metodo di votazione (segreto o palese) e la delibera è adottata maggioranza di voti, consegnando copia del Regolamento ai consiglieri affinché dichiarino che non sussistano motivi di incompatibilità e/o ineleggibilità alla carica.

Alla carica di Presidente viene eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all'Albo ed, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Avvenuta la nomina del Presidente, la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede con distinte votazioni, nell'ordine, all'elezione del Segretario e del Tesoriere con le stesse modalità di elezione del Presidente.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola, ogni quindici giorni ovvero secondo il calendario fissato all'inizio di ogni anno, fatto salvo il



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

periodo estivo intercorrente fra il 1° e il 31 agosto di ciascun anno.

3. La convocazione ha luogo mediante l'invio di apposita comunicazione, mediante posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno firmata dal Segretario, da inviarsi almeno quattro giorni prima della seduta ai Consiglieri.

4. Nei casi straordinari e urgenti, il Consiglio può essere convocato anche senza il rispetto del termine di cui al periodo precedente, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

5. Ogni Consigliere può chiedere a mezzo p.e.c. al Presidente, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi rispetto alla adunanza fissata, che nell'ordine del giorno siano inseriti per la discussione temi specifici di particolare interesse per l'Ordine, inviando la documentazione utile a tal fine ed eventualmente una bozza della sua futura relazione.

6. Il Presidente, valutata l'urgenza della questione, la inserisce con autonomo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

7. La documentazione relativa agli argomenti posti all'o.d.g. va tenuta a disposizione dei consiglieri che la potranno preventivamente esaminare.

Essi hanno diritto di accesso a tutti gli atti del Consiglio.

**Art. 6 - Il Presidente.**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati e svolge le funzioni a lui assegnate dalla legge e dai regolamenti, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio e l'esecuzione dei suoi deliberati.

2. In particolare, il Presidente:

a. presiede e dirige le sedute consiliari e la discussione;



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

b. nomina uno o più consiglieri relatori per ogni tipo di incarico;

c. assume la direzione delle attività del Consiglio;

d. coordina l'attività delle Commissioni;

e. convoca e presiede l'assemblea degli iscritti almeno una volta l'anno

e, comunque, quando viene richiesto da un terzo dei componenti del

Consiglio, ovvero da almeno un decimo del numero degli iscritti;

f. convoca, ogni quattro anni, l'assemblea degli iscritti per l'elezione del

Consiglio;

g. illustra all'assemblea l'attività svolta dal Consiglio;

h. procede alla nomina degli arbitri quando richiesto;

i. è componente di diritto di ogni Commissione nominata dal Consiglio.

3. Sentito il Consiglio, il Presidente può altresì delegare uno o più Consiglieri all'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 29 L. 247/2012.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, il Presidente può conferire incarico per l'espletamento di specifiche attività e progetti ad uno o più Consiglieri sulla base della loro competenza o della pregressa trattazione della materia o ad altri iscritti all'albo dotati di specifiche competenze in materia, sottoponendo al Consiglio la relativa determinazione.

6. In caso di assenza o impedimento, le funzioni attribuite al Presidente sono esercitate dal Consigliere Segretario.

7. In caso di assenza di quest'ultimo, le medesime funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano per data di iscrizione all'Albo.

8. Il Presidente può in ogni caso designare uno o più Consiglieri per presenziare, in propria vece, a singole manifestazioni.



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

**Art. 7 - Il Segretario**

1. Il Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio ed il corretto funzionamento della Segreteria.

2. Il Segretario è responsabile operativo del regolare svolgimento dell'attività degli Uffici.

3. Egli, in particolare:

a. coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività di tutto il personale dell'Ordine, riferendo periodicamente al Consiglio sugli esiti di tale attività;

b. verifica il puntuale adempimento delle obbligazioni del Consiglio nei confronti dei dipendenti e degli eventuali lavoratori interinali o dei collaboratori laddove esistenti;

c. istruisce il lavoro della Segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle sedute del Consiglio, e collabora con il Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno, con la convocazione delle sedute consiliari;

d. istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;

e. cura la verbalizzazione delle sedute consiliari e la pubblicazione dei verbali;

f. collabora con il Presidente per l'attività delle Commissioni.

**Art. 8 - Il Tesoriere.**

1. Il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni previste dalla legge e dal



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

presente regolamento, adempie alle incombenze di carattere finanziario e contabile, avvalendosi della struttura contabile del Consiglio.

2. Il Tesoriere, in particolare:

a. presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, sovrintendendo alla registrazione delle entrate e delle uscite, conservando le scritture contabili previste dalla legge, anche avvalendosi di professionisti esterni a tale scopo incaricati dal Consiglio;

b. effettua i pagamenti e procede alla gestione patrimoniale dell'Ordine secondo le delibere del Consiglio; il Tesoriere può delegare specifiche attività di tesoreria ad eventuale altro Consigliere, informandone il Consiglio e mantenendo la responsabilità delle attività delegate;

c. riceve e gestisce le richieste di dotazione finanziaria provenienti dalla Segreteria e dalle Commissioni, nei limiti di bilancio e in conformità alle politiche di spesa del Consiglio;

d. cura i rapporti con il personale per i profili economici e contributivi nonché con l'istituto bancario di riferimento;

e. vigila e relaziona sul regolare pagamento dei contributi annuali da parte degli iscritti, può proporre, per i morosi, solleciti e comunicazioni di messa in mora, relazionando periodicamente al Consiglio; in caso di persistente inadempimento, può proporre l'irrogazione delle previste sanzioni disciplinari e di sospensione amministrativa di cui all'art. 29 co. 6 L. 247/2012;

f. comunica ed illustra periodicamente al Consiglio sull'attività di



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

tesoreria contenente altresì gli accertamenti circa la consistenza dei contanti, dei valori e dei titoli di proprietà del Consiglio ed indicando i movimenti e le operazioni eseguite sugli stessi;

g. redige, ogni anno, il progetto di bilancio e della allegata relazione, acquisendo le istanze, le richieste e i suggerimenti dalla Segreteria, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri.

### **Art. 9 - I Consiglieri**

1. I Consiglieri sono i membri del Consiglio.

2. La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere.

3. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a svolgere il ruolo di coordinatore delle Commissioni consiliari cui viene destinato.

10. Periodicamente, i Consiglieri designati in qualità di coordinatori di una o più Commissioni a norma del precedente comma, riferiscono in Consiglio circa l'attività svolta in tale veste ed i risultati raggiunti.

5. Ciascun Consigliere è chiamato a dare la propria disponibilità per le esigenze degli iscritti, del Personale o in generale dell'organizzazione del



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

lavoro consiliare nei locali del Consiglio.

6. Per lo svolgimento di qualsivoglia incombenza il Consigliere incaricato procede alla consultazione dei documenti nei locali del Consiglio, salva facoltà di prelievo del medesimo, previa intesa scritta con il Segretario.

Del prelievo di documenti è fatta annotazione su apposito registro, che viene controfirmato dal Consigliere all'atto della restituzione dei documenti prelevati.

7. Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere assegnano ai singoli Consiglieri la redazione dei pareri richiesti al Consiglio, secondo criteri di competenza e rotazione.

8. Non possono essere rilasciati pareri in ordine a fatti specifici e dettagliati, suscettibili di rilievo disciplinare.

## TITOLO II

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

#### **Art. 10 - Sedute consiliari**

1. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, salvo nel caso previsto dall'art. 8, L. 247/2012 o diversa decisione del Consiglio medesimo.

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente e validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Qualora non si raggiunga il numero legale, il Presidente, decorsi venti minuti dall'orario fissato per la convocazione dell'adunanza, effettuerà una seconda chiamata per verificare se nel frattempo si sia raggiunto il numero legale. Laddove non si raggiunga il numero legale anche in seconda chiamata, il Presidente, o chi in sua vece, ne dà atto a verbale dichiarando deserta l'adunanza e



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

riservandosi la facoltà di procedere a nuova convocazione.

3. Gli argomenti vengono trattati seguendo l'ordine del giorno ed eventuali ulteriori argomenti potranno essere trattati dal consiglio soltanto se urgenti ed indifferibili.

4. La discussione sui singoli argomenti deve avvenire in modo ordinato e costruttivo; l'ordine è vigilato dal Presidente che può intervenire laddove i requisiti di cui sopra vengano meno.

5. Se il numero e la consistenza delle questioni da trattare nell'adunanza sono tali da non consentire una deliberazione ponderata, gli argomenti non trattati saranno inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta utile successiva, previa delibera della maggioranza dei Consiglieri in tal senso.

6. I Consiglieri riferiscono in Consiglio sulle pratiche ad essi assegnate, oralmente o con relazioni scritte.

7. Il Consiglio può disporre l'audizione, nel corso della seduta, di iscritti o soggetti terzi ove si renda necessario oppure utile, per il puntuale svolgimento delle proprie funzioni e nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.

8. Nel corso delle sedute, il Consigliere Segretario verbalizza le attività svolte e gli interventi effettuati con le modalità tecniche ritenute preferibili.

9. Il verbale è letto ed approvato dal Consiglio, di regola, nella medesima seduta e solo in casi eccezionali, con l'accordo della maggioranza dei consiglieri, nella seduta immediatamente successiva; è quindi pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Ordine, proteggendo i dati personali dei terzi interessati.



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

10. Il Consiglio delibera anche sulla immediata esecutività delle deliberazioni assunte.

11. Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, o chi in sua vece, dichiara chiusa la seduta.

12. Le sedute consiliari potranno tenersi anche secondo modalità telematiche o mista, con l'assenso di tutti i Consiglieri.

**Art. 11 – Deliberazioni.**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Le delibere approvate senza alcuna indicazione di voto vanno intese come assunte all'unanimità dei presenti.

3. I Consiglieri che intendono astenersi o esprimere voto contrario devono darne preventiva comunicazione al momento della messa in votazione, al fine di consentirne la verbalizzazione da parte del Consigliere Segretario.

4. Il Presidente determina, di volta in volta, il metodo di votazione da adottarsi, tranne nei casi in cui la legge o i regolamenti di attuazione ne prescrivano uno specifico. Di regola, le votazioni sono effettuate con voto palese, per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico, ma, se vi è richiesta della maggioranza dei Consiglieri, la votazione è effettuata con modalità segreta.

Si procede a scrutinio segreto in caso di elezioni o altre questioni afferenti persone, ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri presenti, o su decisione del Presidente. Ogni Consigliere ha facoltà di motivare



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

l'espressione di voto. Sulla eventuale irregolarità delle votazioni delibera il Consiglio ai sensi del precedente comma disponendone il rinnovo.

5. Il Consiglio, in relazione a singoli punti all'ordine del giorno o a parte di essi, può deliberare che il verbale, ai fini della sua pubblicazione, venga redatto omettendo particolari dati, da sostituire con la dicitura "omissis", al fine di garantire la tutela della riservatezza di soggetti terzi in relazione al trattamento di dati personali per finalità diverse da quelle per le quali è stato formulato il consenso o a particolari questioni - quali quelle disciplinari - la cui conoscenza e trattazione è riservata a specifici organi.

6. I singoli Consiglieri devono astenersi dal riferire le decisioni da assumere in seno al Consiglio con alcuno degli iscritti o dei dipendenti del Consiglio stesso prima della riunione consiliare, laddove ciò non sia strettamente necessario per la natura della questione da trattare.

7. Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente o dal Segretario, sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di segreteria e della copia – con i relativi omissis – sulla apposita sezione del sito web dell'Ordine, come previsto dall'art. 10 comma 9 del presente regolamento

**Art. 12 - Informazione e trasparenza.**

1. Il Consiglio cura che siano messe a disposizione dei propri Iscritti tutte le informazioni utili sull'attività svolta e sulle deliberazioni assunte, nel rispetto dei principi posti a tutela della riservatezza dei dati e degli obblighi di trasparenza degli atti amministrativi.

Per tali ragioni il Consiglio pubblica i verbali delle sedute consiliari con



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

le modalità previste negli articoli precedenti.

**Art. 13 – Incarichi.**

1. La nomina o la scelta di iscritti per qualsiasi funzione, incarico, impegno, attività, anche rappresentativa, quando non sia disciplinata per legge, deve avvenire, da parte del Consiglio, sulla base dei seguenti criteri:

- a. la specifica competenza professionale, specie se comprovata da titoli scientifici o accademici;
- b. la rigorosa rotazione;
- c. l'assenza di potenziale conflitto di interessi rispetto al tema trattato e ai soggetti coinvolti.

Salvo i casi di oggettiva urgenza, la selezione avverrà di regola previo avviso a tutti gli iscritti, i quali dovranno manifestare il proprio interesse e disponibilità nel termine di cinque giorni.

2. Il Consiglio favorisce il coinvolgimento, nella vita consiliare e nella assegnazione di eventuali incarichi, dei giovani iscritti particolarmente meritevoli.

3. Se si tratta di funzione, incarico, impegno o attività remunerati, la scelta non può ricadere su membri del Consiglio salvo che l'incarico sia ad essi riservato né su Colleghi che partecipino con questi ultimi, ad una medesima società di avvocati o associazione professionale o che esercitino l'attività nei medesimi locali.

4. In virtù del principio di autotutela e salve le diverse disposizioni di legge, il Consiglio può, in ogni momento, rivalutare la legittimità della nomina e adottare le deliberazioni conseguenti.



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

**Art. 14 – Commissioni.**

1. Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti agli organi di cui all'art. 2 dalla legge e dal presente

Regolamento, il Consiglio si può avvalere dell'attività di

Commissioni, nel rispetto del disposto dell'art. 32, L. 247 del 2012.

Il Consiglio ne determina i compiti e la composizione e nomina uno o più

Consiglieri referenti con il compito di seguire e dirigere i lavori della commissione nonché di riferirne al Consiglio.

2. Le Commissioni sono diretta espressione del Consiglio e possono avere

compiti istruttori, propositivi, consultivi e referenti; non possono, in ogni

caso, assumere deliberazioni in luogo del Consiglio e devono riferire al

Consiglio periodicamente l'attività svolta per come delegata tramite il

coordinatore.

3. Le operazioni delle Commissioni si svolgono senza l'osservanza di forme

particolari, senza che siano redatti verbali delle riunioni e con facoltà di

partecipazione del Presidente del Consiglio.

4. Fatta eccezione per la materia deontologica e per le materie che

importino il trattamento di dati riservati, possono far parte di ciascuna

Commissione iscritti estranei al Consiglio che abbiano fornito la propria

disponibilità, anche su indicazione delle Associazioni Forensi locali, tenuto

conto delle rispettive competenze ed attitudini, salvo che tale ruolo sia

dalla legge espressamente riservato al Consiglio.

**Art. 15 - Commissioni permanenti.**

1. Le Commissioni permanenti, da nominarsi entro 90 giorni



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

dall'insediamento del nuovo Consiglio, salvo ulteriori da costituirsi ove il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, sono:

- La Commissione per la Liquidazione delle parcelle composta dal Consigliere coordinatore e da almeno 2 componenti;
- La Commissione per il settore Civile composta dal Consigliere coordinatore e da almeno 2 componenti;
- La Commissione per il settore Penale composta dal consigliere Coordinatore e da almeno 2 componenti;
- La Commissione il Patrocinio a spese dello Stato composta dal Consigliere coordinatore e da almeno 2 componenti;
- La Commissione per la Formazione Continua, composta dal Consigliere coordinatore e da almeno 2 componenti.

La maggioranza dei componenti delle commissioni deve essere costituita da Consiglieri dell'Ordine. Il metodo di reclutamento sarà il medesimo previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

2. Il Consiglio, a maggioranza, può istituire ulteriori commissioni permanenti entro il termine di cui al comma precedente o, in caso di sopravvenuta necessità, nella prima seduta consigliare utile.

## TITOLO II

### COMPITI DELL'ORDINE

#### **Art. 16 – Compiti e funzioni.**

1. L'Ordine svolge, sotto la direzione del Presidente, e per il tramite della Segreteria i seguenti compiti e funzioni:

- a. iscrizioni, cancellazioni e tenuta Albi ed Elenchi;



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

b. Tesoreria;

c. Liquidazione parcelle;

d. Tenuta dell'Albo dei difensori di ufficio e la creazione dei turni;

e. Formazione Permanente;

f. Commissioni Consiliari;

g. Patrocinio a spese dello Stato,

h. Mediazione e Arbitrato;

i. Protocollo;

l. Ufficio informatico e PDA (Punto di Accesso telematico);

m. Servizio di sportello.

2. Le procedure di iscrizione e cancellazione si svolgono secondo le modalità previste dalle norme vigenti, osservando altresì le seguenti regole procedurali e sostanziali:

a. il procedimento è assegnato al Segretario o, in sua vece, ad altro Consigliere nominato dal Presidente;

b. il Consigliere assegnatario assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi

dell'art. 5 della legge n. 241/1990, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990 (accertamento dei fatti, valutazione delle condizioni di ammissibilità, svolgimento della relativa istruttoria);

c. le comunicazioni ai professionisti interessati (nel caso di procedure di cancellazione) osservano le forme di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 10 della



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

medesima legge;

d. il Consigliere assegnatario riferisce al Consiglio nel più breve termine possibile al fine dell'adozione delle relative determinazioni;

e. le deliberazioni di rigetto di domanda di iscrizione, di cancellazione e di diniego del rilascio di attestati di compiuta pratica, succintamente motivate, sono depositate negli uffici di segreteria dell'Ordine entro venti giorni dalla pronuncia e notificate nei successivi trenta giorni dal deposito.

**Art. 17 - Rapporti con gli iscritti.**

1. Ogni iscritto all'Albo potrà segnalare al Consiglio dell'Ordine eventuale richieste, disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti comunque di interesse generale.

2. Il Consiglio, salvo la previa attribuzione da parte del Presidente delle segnalazioni alle singole Commissioni, sarà tenuto a rispondere all'iscritto, anche per la mera presa d'atto o per eventuali interventi presi o posti in atto dal Consiglio stesso, entro 30 gg dal ricevimento della richiesta.

3. Il Consiglio avrà cura di raccogliere le varie segnalazioni pervenute dagli iscritti per l'opportuna trasmissione al Consiglio Giudiziario ove rilevanti in tale sede, garantendo la riservatezza circa il nome dell'iscritto che ha fatto la segnalazione.

**TITOLO V**

**CONTABILITA' E BILANCIO**

**Art. 18 - Principi amministrativi e contabili**



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

1. Il sistema di gestione contabile delineato nel presente Titolo è finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività dell'Ordine forense, quale Ente pubblico non economico a carattere associativo, nel rispetto dei principi di veridicità, efficienza e trasparenza nell'amministrazione delle risorse pubbliche.

2. L'Ordine è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ed è finanziato in via esclusiva mediante il contributo dei propri iscritti.

4. Ciascun componente del Consiglio dell'Ordine ed i soggetti che prestano la propria attività alle dipendenze o in collaborazione con gli Uffici dell'Ordine sono tenuti ad osservare gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, anticorruzione antiriciclaggio.

### **Art. 19 - Principi di redazione e contenuto del bilancio**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, con decorrenza dal 1° gennaio al successivo 31 dicembre.

2. Il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo, formulati secondo il principio di cassa e di competenza, sono strutturati in conti di entrata e di uscita definiti dal Consiglio su proposta del Tesoriere.

3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere indicativo ed è redatto in base a criteri di prudenza.

4. La gestione finanziaria si svolge conformemente alle indicazioni contenute nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

5. Il bilancio preventivo indica l'ammontare delle entrate e delle spese previste nello stesso esercizio, suddivise in conti di entrata e di uscita (capitoli).



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

6. Il rendiconto consuntivo indica le spese effettuate e le entrate riscosse nello stesso esercizio suddivise in conti di entrata e di uscita (capitoli). La classificazione in capitoli e sottocapitoli, a seconda dell'oggetto, viene stabilita nel numero e nella denominazione proposta dal Tesoriere ai fini della gestione e della rendicontazione.

7. Il rendiconto deve altresì indicare:

- a. le disponibilità finanziarie al 31 dicembre di ogni anno;
- b. il saldo iniziale di cassa e di banca;
- c. la somma delle entrate e delle uscite nel periodo ed il saldo di fine esercizio.

**Art. 20 - Predisposizione e approvazione del bilancio**

1. Tutte le entrate e le uscite debbono essere iscritte a bilancio, senza alcuna compensazione tra le poste.

2. E' vietata ogni gestione fuori bilancio.

3. Il sistema di contabilità segue il principio di cassa.

4. I beni di proprietà dell'Ordine sono riportati in apposito registro aggiornato con la collaborazione del professionista incaricato.

5. Il Rendiconto finanziario dell'esercizio concluso dovrà essere approvato, dall'Assemblea, entro il 30 Aprile dell'anno successivo mediante approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, comprensivo del conto economico e dello stato patrimoniale, con allegata relazione nonché di ogni altra scrittura o relazione ritenuta utile in relazione alla gestione economica e finanziaria del Consiglio.

6. L'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

preventivo relativo all'esercizio successivo è convocata dal Consiglio entro il 30 dicembre di ogni anno, in conformità alle previsioni di cui al D.M. 156/2016 e s.m.i.

7. Le relazioni predisposte con riferimento ai suddetti documenti danno conto delle somme incassate e spese, dei risultati conseguiti dall'Ente nonché dei criteri e delle ragioni che hanno determinato le previsioni di entrata e di uscita.

8. I documenti di bilancio e le relative relazioni sono sottoposti all'esame del Consiglio e del Revisore contabile per l'approvazione e, successivamente, depositate presso gli Uffici del Consiglio almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria che provvede alla ulteriore approvazione.

9. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo, il Consigliere tesoriere, salvo diversa delibera del Consiglio, è autorizzato a sostenere solo le spese ordinarie di cui al successivo articolo, nei limiti di cui al bilancio preventivo dell'esercizio immediatamente precedente

**Art. 21 - Autorizzazione di spesa.**

1. Nessuna spesa - diversa da quella relativa ai servizi correnti - può essere disposta senza una precedente delibera autorizzativa del Consiglio.

2. Ogni spesa non contemplata nel bilancio preventivo a eccedente i limiti indicati nel medesimo, deve essere oggetto di apposita deliberazione del Consiglio, allo specifico fine di garantire la stabilità finanziaria dell'Ente e



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

l'effettività della prestazione.

3. In casi straordinari di necessità e urgenza, le spese non differibili per le esigenze di funzionamento dell'Ente possono essere disposte, alternativamente, dal Tesoriere, dal Presidente o dal Segretario.

Delle spese così disposte è dato conto al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Il Tesoriere, fermo restando il suo obbligo di rendiconto in sede di consuntivo annuale, può disporre, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio, e con il mezzo ritenuto più idoneo, pagamenti di importo non superiore a €1.000,00 (mille/00), per le seguenti voci di spesa:

a. servizi e materiale di consumo (a titolo esemplificativo: cancelleria, spese postali, materiali di consumo per pc, stampanti e fotocopiatrici, acqua, detersivi, piante, quotidiani);

b. spese postali e per notificazioni di delibere agli iscritti, laddove non sia possibile effettuare la notificazione a mezzo PEC;

c. rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri e/o delegati per la partecipazione ad eventi congressuali, incarichi o iniziative, laddove la partecipazione sia stata espressamente deliberata dal Consiglio e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

5. E' abilitato, in caso di urgenza, a procedere ed effettuare spese necessarie, diverse da quelle sopra indicate, per la gestione dell'Ordine nel limite di euro 1.000,00 (euro mille) rendendo conto alla prima seduta utile del Consiglio per la delibera di ratifica.

**Art. 22 - Contratti per forniture di materiali o servizi.**



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

1. Fermo quanto previsto dall'articolo precedente, per ogni contratto relativo a forniture di materiale o di servizi di valore superiore a € 2.500,00 è necessaria la richiesta di almeno tre preventivi redatti da idonee ditte. Fra questi, il Consiglio ha facoltà di selezionare l'offerta ritenuta più idonea secondo criteri di qualità ed economicità, nonché tenendo conto delle garanzie di esecuzione.

2. Si intendono salve, in ogni caso, le disposizioni espressamente dettate dalla legge in materia di contratti degli Enti Pubblici.

3. In casi straordinari di necessità e urgenza, da motivare per iscritto, il Tesoriere può, di concerto con il Presidente o il Segretario, stipulare autonomamente contratti per importi superiori alla soglia di cui al primo periodo, fermo l'obbligo di ottenere dal Consiglio l'espressa ratifica nella prima seduta utile.

4. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, ove quest'ultimo ritenga di ravvisare una colpa in capo a coloro che hanno operato a norma del precedente comma, questi ultimi rispondono personalmente delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, ferma la tutela assicurativa prevista per i membri del Consiglio.

### **Art. 23 – Pagamenti.**

1. I pagamenti relativi alle spese deliberate a norma degli articoli precedenti sono effettuati su esplicita disposizione scritta proveniente, alternativamente, dal Tesoriere, dal Presidente, o dal Segretario, previa verifica della congruità della somma richiesta rispetto a quella preventivata o di adeguata motivazione dell'eventuale scostamento e della effettività



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

della prestazione.

2. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario, con carta Bancomat, ovvero a mezzo di assegni bancari e/o circolari non trasferibili sottoscritti da uno dei soggetti di cui al comma 1 con mezzi che garantiscano la tracciabilità. Il Tesoriere, d'intesa con il Presidente, può disporre, in caso di motivate ragioni di urgenza, da esplicitare per iscritto, che il pagamento avvenga con metodi diversi, purché ne sia garantita la effettiva tracciabilità.

3. Eventuali mezzi di pagamento elettronici (bancomat e carte di credito e debito) sono conservati presso il Consiglio a disposizione del Tesoriere, del Presidente, e del Segretario, i quali possono impiegarli per i pagamenti.

4. La Segreteria, tramite apposito registro, gestisce una cassa per le spese correnti (a titolo esemplificativo per l'acquisto di valori di bollo o per spese di spedizione).

**Art. 24 - Revisore Contabile.**

1. A norma dell'art. 31 L. 247/2012, il Presidente del Tribunale nomina il Revisore contabile, scelto tra gli avvocati iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2 Il Revisore Unico non può essere riconfermato per più di due mandati consecutivi.

3. È compito del Revisore Unico verificare la regolarità della gestione patrimoniale, riferendo annualmente al Consiglio e all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

4. Il Revisore redige la propria relazione al rendiconto consuntivo annuale



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

ed al bilancio preventivo da presentare all' Assemblea per l'approvazione.

**Art. 25 - Quote e contributi.**

1. Il Consiglio dell'Ordine determina, a norma dell'art. 29, comma 3 della

L. 247/2012:

a. il contributo annuale o eventuali contributi straordinari dovuti dagli

iscritti a ciascun Albo, Elenco, Registro;

b. i contributi per l'iscrizione negli Albi, negli Elenchi, nei Registri,

nonché per il rilascio di certificati, copie e tessere, per l'apposizione

di pareri sui compensi degli iscritti, per l'apertura delle procedure di

accreditamento.

2. L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il tendenziale

pareggio di bilancio del Consiglio.

**Art. 26 – Riscossione.**

1. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui

all'articolo precedente in conformità al disposto dell'art. 35, co. 2, L.

247/2012 entro e non oltre termine del 30 giugno di ogni anno per il

pagamento del contributo in unica soluzione o, in alternativa, non oltre il

termine del 30 giugno per il pagamento della prima rata e non oltre il 31

ottobre per il pagamento della seconda rata.

2. Ai sensi dell'art. 29, comma 6 della Legge n. 247/2012, gli iscritti che

non adempiono al versamento sono sospesi dall'esercizio della professione

con provvedimento non avente natura disciplinare, previa contestazione

dell'addebito e loro personale convocazione da parte dal Consiglio

dell'Ordine. Al fine dell'irrogazione della sospensione, il Consiglio adotta i



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

provvedimenti necessari su proposta del Consigliere Tesoriere. La sospensione è revocata con delibera del Consiglio alla prima adunanza successiva alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'iscritto; sono in ogni caso a carico dell'iscritto le spese istruttorie connesse all'avvio del procedimento di sospensione.

3. Sulla base di eccezionali e motivate circostanze, il Consiglio può, ad istanza dell'interessato, e previa allegazione di specifiche e documentate ragioni, consentire dilazioni nel pagamento della quota annuale.

### **Art. 27 – Assemblea.**

Per quanto concerne il funzionamento e la convocazione dell'assemblea degli iscritti si rimanda all'art. 27 della legge professionale n. 247 del 2012 e successive modifiche.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 28 - Diritto di accesso.**

1. Il diritto di accesso agli atti è regolato dalle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **Art. 29 - Trattamento dei dati personali.**

1. Il Consiglio si adegua alle disposizioni normative ed alle misure di sicurezza vigenti per la protezione dei dati personali degli iscritti, così come previsto dal D.lgs n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.).

### **Art. 30 – Modifiche.**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA**

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate in Consiglio con la maggioranza prevista per le delibere del medesimo.

**Art. 31 – Rinvio.**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio a quanto previsto dalla L. 247 del 2012 e ss.mm ed ai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale Forense.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta Consiliare del 15/3/2023 nella quale è stato dichiarato immediatamente esecutivo.

Il presente regolamento e successive modifiche è pubblicato su apposita sezione del sito web dell'Ordine.

Il Consiglio approva il verbale dopo lettura dello stesso.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Avv. Mario IERVOLINO

Avv. Antonio Maria CARLEVARO